

# **TI\_GERICHTE INC.2003.12004 vom 29. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2003.12004](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2003.12004)

FR: TI\_GERICHTE INC.2003.12004 du 29 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE INC.2003.12004 del 29 settembre 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza tecnica della detenzione preventiva subita in Svizzera (REP 1986 p. 161) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

### **E. 2**

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti: "L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)." (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. \_\_\_\_\_)

### **E. 3**

a) Nel caso in esame, è pacifico che per quanto concerne l'esistenza di gravi e sufficienti indizi di colpevolezza, nonché di un concreto pericolo di fuga, vale ancora quanto detto nella decisione del 26 agosto 2003 (in particolare ai cons. 3, 4 e 5) e qui ripreso nei

considerandi sui fatti (cons. B.). L'unica condizione soggetta ad ulteriore ed attuale verifica è quella della proporzionalità intesa nel senso del rapporto tra gravità degli indizi, pena previsibile, durata della carcerazione preventiva (giustificazione della durata), ma anche nel senso del rispetto del principio di celerità (giustificazione nel principio), come è già stato detto nella decisione del 26 agosto 2003 (GIAR \_\_\_\_\_, cons. 6). b) Il Procuratore pubblico non può procedere alle formalità di chiusura senza aver prima deciso in merito alle richieste di complemento istruttorio, rispettivamente aver evaso quelli eventualmente ammessi. La decisione di chiusura sarebbe nulla così come l'eventuale rinvio a giudizio o abbandono che ne discende (REP 1997 n. 106). Di regola, in situazioni nelle quali sono presenti le condizioni di legge a giustificazione del carcere preventivo (gravi indizi di reato e pericolo di fuga nel caso specifico), l'accusato può essere chiamato ad assumersi le conseguenze del suo atteggiamento processuale anche qualora questo consista nell'esercizio di un diritto come quello di formulare richieste di assunzione di prove al termine del deposito atti e ciò indipendentemente dal fatto che le richieste vengano o meno accolte (sentenze 21 febbraio 2001/GIAR \_\_\_\_\_ e 19 aprile 1999/GIAR \_\_\_\_\_ cons. 4 d.). Questo, ovviamente, se non ne risulta violato il principio di proporzionalità. c) Una richiesta di proroga del carcere preventivo per far fronte ad una domanda di complemento istruttorio potrebbe risultare lesiva del principio di proporzionalità, nel senso dell'obbligo di celerità, qualora la prova richiesta fosse manifestamente da assumere già nella fase predibattimentale, poteva esserlo già in fase precedente, l'assunzione è stata richiesta prima del deposito atti e non decisa. Nella presente fattispecie ciò non sembra essere il caso. \_\_\_\_\_ non fa valere ritardi ingiustificati né per ciò che concerne la possibilità di assunzione delle prove (ora) richieste, né per i tempi con i quali gli è stata offerta la possibilità di proporle (l'accesso agli atti risulta avvenuto prima di quanto egli indica e, comunque, la prova più problematica richiesta - contraddittorio con \_\_\_\_\_ - poteva tranquillamente essere dedotta dalla partecipazione agli interrogatori). Inoltre, lo stesso accusato segnala, già nell'istanza di proroga del termine per il deposito degli atti e complementi istruttori, disponibilità per una "speculare proroga del carcere preventivo" (all. 1 all'Istanza di proroga, doc. \_ inc. GIAR \_\_\_\_\_). Per quanto concerne il rispetto del menzionato principio, inteso come rapporto tra il carcere preventivo sofferto (e eventualmente da soffrire) e la pena presumibile (nonché la gravità degli indizi di reato) non c'è motivo di scostarsi da quanto affermato poco più di un mese fa, tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso così come riportate nei considerandi sui fatti, e cioè: "Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco meno di 6 mesi in Svizzera e poco meno di 3 in Romania a fini estradizionali) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità dei reati imputati, e lo sarebbe ancora, a mente di questo giudice, se la detenzione fosse prorogata di qualche mese." (sentenza 26 agosto 2003, GIAR \_\_\_\_\_)

#### **E. 4**

Intimazione: - PP \_\_\_\_\_ (con copia delle osservazioni 24/25 settembre 2003 della difesa e con inc. MP \_\_\_\_\_/2003 di ritorno); - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per \_\_\_\_\_; - Direzione PCT, Lugano-Cadro (per conoscenza); - SEPEM, Taverner-Torricella (per conoscenza). giudice \_\_\_\_\_